DIFFERIMENTO D'UFFICIO E COMUNICAZIONE DI TRATTAZIONE SCRITTA DELL'UDIENZA aisensi dell'art. 221, D.L. n. 125/2020, conv. in L. n. 77/2020 nonché dell'art. 1, comma 3, lett. a) del D.L. n. 125/2020

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Angela Vernia

PREMESSO che il Giudicante nel giorno fissato per la prossima udienza del 17/12/2020, per impreviste e imprevedibili ragioni, sarà in congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, sicchè si impone il rinvio di detta udienza;

PREMESSO altresì che <u>l'emergenza epidemiologica da COVID-19</u> è ancora in atto;

RILEVATO il <u>vertiginoso aumento dei contagi da COVID-19</u> nelle ultime ore a livello nazionale e regionale;

LETTI gli atti, le raccomandazioni e le prescrizioni governative che sollecitano l'osservanza del distanziamento sociale e di tutte le misure di sicurezza prescritte dalle autorità sanitarie;

VISTO l'art. 221, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020; VISTO l'art. 1, comma 3, lett. a) del D.L. n. 125/2020 che dispone la proroga di quanto previsto dalla norma di cui al punto che precede;

RITENUTA opportuna la discussione del presente processo iscritto al n. 10714/2017 R.G.;

PRESO ATTO delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la

presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; CONSIDERATO che detta modalità, attuata mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, appare la misura più idonea a salvaguardare il bene primario della salute di tutti i soggetti coinvolti nella trattazione del procedimento e a garantire altresì il diritto di difesa delle parti, in ragione della pandemia in atto, sicchè si impone di disporla in via urgente;

RILEVATO altresì che occorre garantire comunque alle parti, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, il termine a difesa per consentire il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

OSSERVATO che a decorrere dal giorno dell'udienza, questo Giudicante, senza adottare formalmente alcuna riserva, emetterà "fuori udienza" il provvedimento, sempre dando atto, preliminarmente, della modalità speciale di comparizione delle parti;

RILEVATO che sono state già depositate dalle parti le note autorizzate;

FISSA

l'udienza del giorno 19/01/2021 alle ore 09:15;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o altra dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del

caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno 14 gennaio 2021 per il deposito telematico delle predette "note di trattazione scritta".

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o quello necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento (con il deposito in via telematica lo stesso giorno dell'udienza in caso di sentenza).

Manda, in via d'urgenza, alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento entro il 15 dicembre 2020 e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Bari, 11/12/2020

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia